



COPERNICO SIM S.P.A.

PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Premessa

La presente procedura per le operazioni con parti correlate (di seguito la “**Procedura**”) è volta a individuare il procedimento relativo alla gestione delle operazioni con parti correlate effettuate da Copernico SIM S.p.A. (di seguito la “**Società**”) direttamente o per il tramite di eventuali società controllate, al fine di assicurarne la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale in seguito all’ammissione delle azioni della Società su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (rispettivamente, l’“**Euronext Growth Milan**” e “**Borsa Italiana**”).

In conformità a quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (il “**Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan**”), la Procedura è stata predisposta sulla base dell’art. 10 del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificato (il “**Regolamento 17221/2010**” o “**Regolamento CONSOB**”).

La Procedura è stata predisposta sulla base delle Disposizioni (come *infra* definite) e sulla base dei principi del Regolamento CONSOB.

La Procedura contiene le regole che disciplinano l’individuazione, l’approvazione e l’esecuzione delle operazioni effettuate con parti correlate (le “**Operazioni con Parti Correlate**” o “**Operazioni**”) poste in essere dalla Società, direttamente ovvero per il tramite di Controllate, al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni effettuate con Parti Correlate (*come infra definite*).

La Procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione del 15.07.2019– ed è successivamente stata modificata in data 5 maggio 2022.

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Procedura viene fatto espressamente rinvio alle disposizioni del Regolamento 17221/2010 (così come applicabile alla Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan).

Le eventuali modifiche che dovessero essere apportate al Regolamento 17221/2010 (così come applicabile alla Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan) ovvero ai Principi Contabili Internazionali (*come infra definiti*) richiamati dalla presente Procedura, si intendono automaticamente incorporate nella Procedura medesima, e le disposizioni che ad esse fanno rinvio risultano modificate di conseguenza.

Fermo restando quanto previsto ai punti successivi della presente Procedura, il principale responsabile della sua corretta e costante applicazione è il Consiglio di Amministrazione della Società.

Resta comunque inteso che è compito del Collegio Sindacale vigilare sulla conformità della presente Procedura ai principi del Regolamento CONSOB, nonché sulla osservanza della Procedura stessa e ne riferisce all’Assemblea dei Soci della Società ai sensi dell’articolo 2429, comma 2, del codice civile.

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

1. Oltre ai termini definiti in altre parti della presente Procedura, i termini di seguito indicati avranno il significato ad essi qui attribuito, essendo inteso che i termini e le espressioni definite al maschile includeranno anche eventuali espressioni al femminile e che i termini e le espressioni definite al singolare si intenderanno definite anche al plurale.

“Amministratori Indipendenti”: indica gli amministratori che siano in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, comma 3, del TUF e degli eventuali ulteriori requisiti stabiliti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell’attività svolta dalla Società.

“Amministratori non Correlati”: indica gli amministratori della Società diversi dalla controparte di una determinata Operazione e dalle parti correlate della controparte.

“Collegio Sindacale” indica il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica.

“Comitato Parti Correlate” indica il comitato di volta in volta composto da tutti gli Amministratori Indipendenti di volta in volta in carica, fermo restando che – fintanto che ed ogniqualevolta nel Consiglio di Amministrazione figuri un solo Amministratore Indipendente – il Comitato Parti Correlate si riterrà correttamente costituito anche con la presenza del Presidente del Collegio Sindacale.

“Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard”: indica le condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di soggetti non rientranti nella definizione di Parte Correlata, per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Società sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

“Consiglio di Amministrazione”: indica il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica;

“Disposizioni”: si intendono le Disposizioni in tema di Parti Correlate applicabili alle società quotate sull’Euronext Growth Milan, di volta in volta vigenti.

“Operazioni con Parti Correlate” o **“Operazioni”**: indica qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra Parti Correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. Si considerano comunque incluse:

- (a) le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Parti Correlate;
- (b) ogni decisione relativa all’assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche, fatti salvi i casi di cui al successivo articolo 2.

“Operazioni con Parti Correlate compiute per il tramite di Società Controllate”: indica le Operazioni con Parti Correlate effettuate dalle società controllate con Parti Correlate alla Società e sottoposte al suo preventivo esame o approvazione, in forza delle disposizioni emanate nell’esercizio dell’attività di direzione

e coordinamento da parte della Società, dei processi decisionali interni o delle deleghe conferite ad esponenti aziendali della Società.

“Operazioni di Importo Esiguo”: indica le Operazioni con Parti Correlate in cui il prevedibile ammontare massimo del corrispettivo a carico della Società o comunque il prevedibile importo delle stesse non superi, per ciascuna operazione:

(b) Euro 50.000, in ragione d'anno, per singola Operazione con Parti Correlate ove la controparte sia una persona fisica, ovvero per più Operazioni con Parti Correlate concluse con la medesima Parte Correlata persona fisica che siano tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario;

(c) Euro 100.000,00, in ragione d'anno, per singola Operazione con Parti Correlate ove la controparte sia una persona giuridica, ovvero per più Operazioni con Parti Correlate concluse con la medesima Parte Correlata persona giuridica che siano tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario.

“Operazioni di Maggiore Rilevanza”: indica le “operazioni di maggiore rilevanza” come definite sulla base dei criteri indicati in apposito allegato alle Disposizioni.

“Operazioni di Minore Rilevanza”: indica tutte le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo;

“Operazioni Ordinarie”: indica ciascuna Operazione rientrante nell'attività ordinaria della Società o delle società controllate ovvero rientrante nelle connesse attività finanziarie, che sia stata conclusa a condizioni di mercato ovvero a condizioni equivalenti.

“Organo Delegato”: indica l'amministratore delegato della Società o ciascuno degli amministratori, nonché dei procuratori speciali, cui il Consiglio di Amministrazione abbia delegato proprie attribuzioni ai sensi dell'art. 2381, comma 2, c.c.

“Parti Correlate”: ai fini della presente Procedura, la nozione di “parti correlate” e le connesse nozioni di “controllo”, “controllo congiunto”, “influenza notevole”, “stretti familiari”, “dirigenti con responsabilità strategiche”, “società controllata”, “società collegata” e “joint venture” hanno lo stesso significato loro attribuito dai Principi Internazionali Contabili e, quindi, dello IAS 24 pro tempore vigente. Sulla base delle definizioni dei Principi Contabili Internazionali, che dovranno intendersi di volta in volta modificate in caso di eventuali emendamenti agli stessi.

“Presidi Equivalenti”: indica i presidi indicati nell'art. 6 della presente Procedura da adottarsi da parte della Società ai fini del funzionamento della presente Procedura qualora – in relazione a una determinata Operazione con Parti Correlate – non sia possibile costituire il Comitato Parti Correlate secondo le relative regole di composizione.

“Principi Contabili Internazionali”: si intendono i principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002.

“Soci Non Correlati”: indica i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata operazione sia alla Società;

Articolo 2

Individuazione delle Parti Correlate

Ai fini della determinazione del perimetro soggettivo di correlazione, la definizione di Parte Correlata di cui alla presente Procedura è applicata valutando le specifiche circostanze dei casi concreti nonché avendo riguardo all'intero corpo dei Principi Contabili internazionali e alle interpretazioni adottate dagli organismi competenti, in quanto applicabili.

Gli Organi Delegati tengono, anche attraverso apposita funzione aziendale, un elenco costantemente aggiornato delle Parti Correlate e rimettono, in caso di dubbi e/o controversie, al Collegio Sindacale della Società l'individuazione di eventuali Parti Correlate. Ai fini delle verifiche sulla sussistenza o meno di una Parte Correlata, il predetto elenco è messo a disposizione degli Organi Delegati e delle eventuali funzioni aziendali preposte delle società controllate.

Al fine di agevolare le attività di monitoraggio e di controllo della Società, le Parti Correlate della Società che abbiano il controllo o il controllo congiunto della Società o che siano uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società o della sua controllante ("Parti Correlate Dirette") sono tenute, anche in relazione alle Parti Correlate ad esse riferibili, a fornire per iscritto agli Organi Delegati i dati e le informazioni idonee a consentire la tempestiva identificazione di tutte le Parti Correlate esistenti, aggiornando tempestivamente di volta in volta le informazioni precedentemente rese.

Ciascuna Parte Correlata Diretta è tenuta a fornire preventiva comunicazione agli Organi Delegati nel caso in cui essa stessa, o Parti Correlate ad essa riferibili, intendano porre in essere, anche indirettamente, Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Importo Esiguo di qualsiasi natura con la Società o sue società controllate.

Nello svolgimento di quanto previsto dalla presente Procedura, gli Organi Delegati potranno avvalersi di un'apposita funzione aziendale.

Articolo 3

Esclusioni

1. Le disposizioni della presente Procedura non si applicano:
 - (a) alle deliberazioni assembleari di cui all'art. 2389, comma 1 c.c., relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e – laddove costituito – del comitato esecutivo, né alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 2389, comma 3 c.c.;
 - (b) alle deliberazioni assembleari di cui all'art. 2402 c.c., relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale;
 - (c) alle operazioni deliberate dalla Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, tra le quali sono inclusi:
 - (i) gli aumenti di capitale in opzione, anche a servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'articolo 2442 del Codice civile;

- (ii) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;
 - (iii) le riduzioni di capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'articolo 2445 del codice civile e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132 del TUF;
- (d) alle Operazioni di Importo Esiguo, come descritte all'interno delle definizioni;
- (e) ai piani di compenso basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea e alle relative operazioni esecutive, purché sia stato rispettato il regime informativo previsto dall'art. 114-*bis* del TUF;
- (f) fermi restando gli obblighi di cui all'art. 9 della presente Procedura, alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche a condizione che:
- (i) la Società abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall'assemblea;
 - (ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti;
 - (iii) la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali;
- (g) alle Operazioni Ordinarie che siano concluse a Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard, fatti salvi gli obblighi di cui al successivo articolo 3 in caso di Operazioni Ordinarie che siano Operazioni di Maggiore Rilevanza. In caso di Operazioni Ordinarie che siano concluse a Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard, fermo quanto disposto dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, l'Organo delegato comunica alla Consob, entro il termine indicato nell'articolo 5, comma 3 del Regolamento 17221/2010, la controparte, l'oggetto, e il corrispettivo delle Operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione nonché le motivazioni per le quali si ritiene si applichino Condizioni Equivalenti, fornendo oggettivi elementi di riscontro. La predetta informativa è anticipata al Comitato Parti Correlate prima del compimento dell'Operazione, affinché quest'ultimo verifichi la corretta applicazione delle condizioni di esenzione;
- (h) fermo restando quanto previsto dall'art. 10 della presente Procedura, ove consentito dallo statuto, alle Operazioni con Parti Correlate che non siano di competenza dell'assemblea e non debbano essere da questa autorizzate, da approvare con la procedura deliberativa in via d'urgenza che prevede che:
- (i) qualora l'operazione ricada nelle competenze dell'Organo Delegato o del comitato esecutivo (ove costituito), il Presidente del Consiglio di Amministrazione sia informato delle ragioni di urgenza tempestivamente e, comunque, prima del compimento dell'operazione;
 - (ii) ferma la loro efficacia, tali operazioni siano successivamente oggetto di una deliberazione non vincolante della prima assemblea ordinaria utile;
 - (iii) l'organo che convoca l'assemblea predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza e che il Collegio Sindacale riferisca all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;

- (iv) la relazione e le valutazioni *sub* (iii) siano messe a disposizione del pubblico almeno 21 (ventuno) giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale e sul sito internet della Società;
 - (v) entro il giorno successivo a quello dell'assemblea le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci Non Correlati, siano messe a disposizione del pubblico con le modalità indicate dall'art. 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan;
- (i) alle Operazioni con Parti Correlate con o tra Società Controllate, anche congiuntamente, nonché a quelle con Società Collegate, qualora nelle Società Controllate o Collegate controparti dell'operazione non vi siano interessi significativi di altre parti correlate della Società; gli interessi sono ritenuti tali dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle indicazioni fornite da Consob nella Comunicazione n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010 (e nelle successive comunicazioni della Consob), fermo restando che non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la Società e le Società Controllate o le Società Collegate e fermo restando che, in ogni caso, sussistono interessi significativi di altre parti correlate della Società (i) qualora uno o più amministratori o dirigenti con responsabilità strategiche della Società beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari o comunque su remunerazioni variabili dipendenti dai risultati conseguiti dalle Società Controllate o Società Collegate con le quali l'operazione è svolta; e (ii) qualora il soggetto che, anche indirettamente, controlla la Società detiene nella Società Controllata o Società Collegata con cui l'operazione è svolta una partecipazione il cui peso effettivo è maggiore rispetto al peso effettivo della partecipazione detenuta dal medesimo soggetto nella Società, fermi restando gli obblighi di cui all'art. 9 della presente Procedura.
- (j) alle operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di vigilanza, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite da Autorità di vigilanza nell'interesse della stabilità del gruppo.
2. Le esclusioni sopra indicate sono senza pregiudizio per gli obblighi di informazione al pubblico individuati nel Regolamento Emittente Euronext Growth Milan, ove applicabile.
3. Le ipotesi di esclusione previste nel presente 3 trovano applicazione anche alle Operazioni con Parti Correlate compiute per il tramite di Società Controllate di cui all'12 della Procedura.

II. ASPETTI PROCEDURALI

Articolo 4

Approvazione delle Operazioni con Parti Correlate

1. In conformità a quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 13 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e dell'art. 10 del Regolamento 17221/2010, la Società si avvale della facoltà di applicare alle Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza la procedura stabilita per le Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza. Pertanto, la disciplina di cui al presente articolo troverà applicazione sia con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza sia con riferimento alle Operazioni di Minore Rilevanza.

2. L'approvazione delle Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza non può essere oggetto di delega a singoli componenti dell'organo amministrativo, spettando in via esclusiva alla competenza collegiale del Consiglio di Amministrazione.

Spetta all'Organo Delegato l'identificazione delle Operazioni di Maggior Rilevanza e delle Operazioni di Importo Esiguo, nonché l'identificazione dei casi di esenzione già previsti dal Regolamento: riguardo ai casi di esenzione, spetta sempre all'Organo Delegato l'onere di stabilire le modalità ed i tempi con i quali gli amministratori o consiglieri indipendenti che esprimono pareri sulle operazioni con parti correlate verificano la corretta applicazione delle condizioni di esenzione alle Operazioni di Maggior Rilevanza definite ordinarie e concluse a condizioni di mercato o standard, nonché delle Operazioni di Importo Esiguo.

L'Organo Delegato è, altresì, tenuto a stabilire le modalità di istruzione e approvazione delle operazioni con parti correlate, fissando i tempi e le modalità con i quali sono fornite agli amministratori o consiglieri indipendenti che esprimono pareri sulle operazioni con parti correlate, nonché agli organi di amministrazione e controllo, le informazioni sulle operazioni, con la relativa documentazione, prima della deliberazione di approvazione, durante e dopo l'esecuzione delle stesse. La trasmissione di tali informazioni è effettuata, almeno, su base annuale.

2. L'approvazione delle Operazioni con Parti Correlate è rimessa alla competenza dell'Organo Delegato, in conformità alle deleghe attribuite, ovvero del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea se tali operazioni ricadono in una tipologia di operazioni che, per legge, statuto o delibera consiliare, spettino alla loro rispettiva competenza. L'approvazione delle Operazioni con Parti Correlate dovrà in ogni caso avvenire previo parere motivato non vincolante del Comitato Parti Correlate sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione con Parti Correlate nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

3. Il Comitato Parti Correlate rilascia in tempo utile per la relativa esecuzione e/o deliberazione delle Operazioni con Parti Correlate e comunque entro e non oltre il termine eventualmente indicato dall'Organo Delegato, ai sensi dell'art. 4.2, che precede, il parere motivato in materia, fornendo tempestivamente – entro e non oltre il termine fissato dal successivo art.4.5 – all'organo competente a deliberare o eseguire l'Operazione con Parti Correlate un'adeguata informativa in merito all'istruttoria condotta sull'Operazione con Parti Correlate da approvare. Al fine di consentire al Comitato Parti Correlate di rilasciare un parere motivato in materia devono essere fornite allo stesso, con congruo anticipo – entro e non oltre il termine fissato dal successivo art.4.5 –, informazioni complete e adeguate. Il parere emesso dal Comitato Parti

Correlate deve essere allegato al verbale della riunione del Comitato stesso.

4. Qualora il Comitato Parti Correlate lo ritenga necessario od opportuno potrà avvalersi della consulenza di uno o più esperti indipendenti di propria scelta – previa adeguata verifica in merito all'indipendenza di tali esperti– rispettando il limite di spesa pari al 10% (dieci per cento) dell'importo dell'Operazione con Parti Correlate.

5. L'Organo Delegato assicura che i componenti del Comitato Parti Correlate ricevano, tempestivamente – almeno sette (7) giorni prima dell'approvazione dell'Operazione con Parti Correlate, per consentire il rispetto di quanto previsto dal presente articolo, paragrafo 3, via e-mail o fax, complete e adeguate informazioni in merito alle Operazioni con Parti Correlate, nonché, nel caso in cui le condizioni dell'Operazione con Parti Correlate siano Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, oggettivi elementi di riscontro al riguardo. Qualora l'operazione rientri nella competenza del Consiglio di Amministrazione, il presidente o l'Organo Delegato assicurano che le medesime informazioni siano trasmesse ai consiglieri, via e-mail o fax, in tempo utile consentire al Consiglio di Amministrazione un'accurata valutazione della operazione proposta e comunque almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima della data della riunione consiliare, unitamente, nel caso in cui le condizioni dell'Operazione siano Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, ad elementi oggettivi di riscontro al riguardo. In ogni caso, l'informativa fornita al Consiglio di Amministrazione dovrà contenere:

- l'indicazione delle caratteristiche generali dell'operazione (in particolare dell'oggetto, delle motivazioni, del corrispettivo, della tempistica e della natura della correlazione);
- l'indicazione delle modalità di determinazione del corrispettivo e/o delle principali condizioni e termini suscettibili di generare obbligazioni in capo alla Società;
- l'indicazione di eventuali interessi (per conto proprio o di terzi) di cui i componenti degli organi sociali siano portatori rispetto all'operazione.

6. Il verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione che approva un'Operazione con Parti Correlate dovrà indicare le motivazioni relative all'interesse della Società al compimento della stessa nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle condizioni dell'operazione. Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga di non condividere il parere del Comitato Parti Correlate dovrà debitamente specificare le ragioni di tale non condivisione.

8. Restano di competenza del Consiglio di Amministrazione le delibere relative a quelle Operazioni con Parti Correlate dell'Emittente e delle sue controllate nelle quali uno o più amministratori siano portatori di un interesse per conto proprio o di terzi ovvero nelle quali l'Organo Delegato sia titolare di un interesse per conto proprio o di terzi ed osservi quindi l'obbligo di astensione ex art. 2391 c.c..

9. La medesima procedura di cui al presente articolo trova applicazione per l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione delle proposte di deliberazione di Operazioni con Parti Correlate da sottoporre all'Assemblea allorché tali operazioni siano di competenza dell'Assemblea o debbano essere da questa autorizzate.

10. Qualora, in relazione a un'Operazione di Maggiore Rilevanza, la proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea sia approvata in presenza di un avviso contrario degli amministratori indipendenti, fermo quanto previsto dagli artt. 2368, 2369 e 2373 del codice civile, tale operazione non potrà essere

compiuta qualora la maggioranza dei Soci Non Correlati, rappresentativi di una partecipazione pari almeno al 10% del capitale sociale, esprima voto contrario all'Operazione con Parti Correlate.

Articolo 5

Comitato Operazioni Parti Correlate

1. Il Comitato Operazioni con Parti Correlate si riunisce su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione o dell'Organo Delegato.
2. I soggetti individuati quali componenti del Comitato Parti Correlate sono tenuti a dichiarare tempestivamente la sussistenza di eventuali rapporti di correlazione in relazione alla specifica Operazione con Parti Correlate, al fine di consentire l'applicazione dei Presidi Equivalenti.
3. In caso di composizione collegiale del Comitato le decisioni dello stesso possono tenersi anche per teleconferenza/audioconferenza o per procedura di consultazione scritta. Le riunioni nonché la procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, non sono soggette a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun membro il diritto di partecipare alla decisione nonché adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto ed unanime da parte dei membri del Comitato.

Articolo 6

Presidi Equivalenti

1. Nel caso in cui non sia possibile costituire un Comitato Parti Correlate in composizione collegiale, il parere è rilasciato da un esperto indipendente individuato dal Consiglio di Amministrazione tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui vengano previamente valutate l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.
2. Nel caso in cui uno o più membri del Comitato risultino Parte Correlata rispetto ad una determinata Operazione su cui il Comitato sia chiamato ad esprimersi, e comunque in ogni caso in cui non sia possibile costituire un Comitato secondo le regole di composizione di cui all'articolo 5 della Procedura, devono essere adottati, nell'ordine, i seguenti Presidi Equivalenti, per quanto applicabili:
 - (a) qualora uno dei membri del Comitato risulti Parte Correlata, la decisione del Comitato è adottata a maggioranza dai restanti membri non correlati del Comitato; ovvero
 - (b) nel caso in cui il Presidio Equivalente di cui al precedente punto (a) non possa trovare applicazione, il parere di cui all'articolo 4 è rilasciato dal Collegio Sindacale, purché tutti i suoi componenti non siano, con riferimento alla specifica Operazione, Parti Correlate. Qualora uno o più componenti del Collegio Sindacale abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'Operazione, devono darne notizia agli altri sindaci precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; ovvero
 - (c) nel caso in cui il Presidio Equivalente di cui al precedente punto (b) non possa trovare applicazione, il parere di cui all'articolo 4 è rilasciato da un esperto indipendente individuato dal Consiglio di Amministrazione tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui vengano valutate l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.

3. Nel caso in cui non sia possibile costituire un Comitato in composizione collegiale, il parere di cui al precedente articolo 4 è rilasciato dall'unico Amministratore Indipendente non correlato presente nell'organo amministrativo della Società. Nel caso in cui tale Presidio Equivalente non possa trovare applicazione, si applicheranno i Presidi Equivalenti di cui ai paragrafi (b) e (c) che precedono.
4. In caso di ricorso ad uno o più dei Presidi Equivalenti di cui al presente articolo 5 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate circa il procedimento seguito dal Comitato.

Articolo 7

Delibere quadro

1. Il Consiglio di Amministrazione, laddove si renda opportuno fare riferimento ad una pluralità di operazioni omogenee a carattere più ricorrente, può adottare delibere-quadro che prevedano il compimento da parte della Società, direttamente o per il tramite di Società Controllate, di una serie di Operazioni omogenee con determinate categorie di Parti Correlate che verranno individuate di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione (Le “**Delibere-Quadro**”).
2. Le Delibere-Quadro dovranno essere approvate secondo il procedimento stabilito per l'approvazione di una singola Operazione con Parti Correlate in funzione dell'ammontare massimo complessivo previsto, e dovranno riferirsi a operazioni sufficientemente determinate, indicando quantomeno:
 - (a) il tipo di categoria di operazioni per le quali si chiede l'adozione della Delibera-Quadro;
 - (b) la Parte Correlata o tipologia di Parte Correlata controparte delle operazioni oggetto di Delibera-Quadro;
 - (c) la durata della Delibera-Quadro, che in ogni caso non dovrà essere superiore ad un anno;
 - (d) l'ammontare massimo previsto, in Euro, del complesso delle Operazioni oggetto della Delibera-Quadro;
 - (e) il numero massimo previsto delle Operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste.

Le delibere-quadro indicano inoltre il loro termine di efficacia, che non può essere in nessun caso superiore a un anno.

3. L'approvazione di tali delibere quadro avverrà nel rispetto della procedura prevista per l'approvazione delle Operazioni con Parti Correlate di cui all'Articolo 4 che precede.
4. Alle singole operazioni concluse in attuazione di una delibera-quadro non si applicano le disposizioni relative al procedimento di istruttoria, valutazione e approvazione delle Operazioni di cui ai precedenti articoli.
5. Qualora sia prevedibile che l'ammontare massimo delle operazioni superi la soglia per la determinazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza di questa Procedura, la Società, in occasione dell'approvazione della Delibera-quadro, pubblicherà un documento informativo ai sensi dell'Articolo 10 della

presente Procedura.

6. L'Organo Delegato riferisce al Consiglio di Amministrazione, almeno ogni tre mesi, sull'attuazione delle delibere-quadro nel trimestre di riferimento.

In particolare, l'Organo Delegato informa il Consiglio di Amministrazione sulle operazioni concluse in attuazione delle delibere-quadro, indicando per ciascuna:

- la controparte con cui l'operazione è stata posta in essere;
- una descrizione sintetica delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'operazione;
- le motivazioni e gli interessi dell'operazione nonché gli effetti di essa dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario;
- le modalità di determinazione delle condizioni economiche applicate e (ove rilevante) la riferibilità agli standard di mercato.

Articolo 8

Approvazione da parte dell'Assemblea delle Operazioni con Parti Correlate in caso di urgenza

1. Ove consentito dallo statuto, in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale, alle Operazioni con Parti Correlate che siano di competenza dell'Assemblea o debbano essere da questa autorizzate non trovano applicazione le disposizioni di cui all'0 che precede.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 che precede, l'organo che convoca l'assemblea predispone una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza e il Collegio Sindacale riferisce all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza. La relazione dell'organo che convoca l'assemblea e le valutazioni del Collegio Sindacale sono messe a disposizione del pubblico almeno 21 (ventuno) giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nell'art. 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan. Tali documenti possono essere contenuti nel Documento Informativo (come *infra* definito).

3. Qualora le valutazioni del Collegio Sindacale siano negative, l'Operazione con Parti Correlate non potrà essere compiuta qualora la maggioranza dei Soci Non Correlati votanti esprima voto contrario all'Operazione Parti Correlate, a condizione però che i Soci Non Correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

4. Diversamente, entro il giorno successivo a quello dell'assemblea le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci non Correlati, sono messe a disposizione del pubblico con le modalità indicate nell'art. 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

III. OBBLIGHI INFORMATIVI

Articolo 9

Obblighi di tempestiva informazione al pubblico

1. Qualora un'Operazione con Parti Correlate sia soggetta agli obblighi di informativa *price sensitive* di cui all'art. 11 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e pertanto debba essere comunicata al mercato ai sensi e per gli effetti della "Procedura relativa alla comunicazione delle Informazioni Privilegiate" della Società, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi di tale articolo, il comunicato da diffondere al pubblico dovrà includere:

- la descrizione dell'Operazione e l'indicazione della controparte dell'Operazione con Parti Correlate ed una descrizione della natura della correlazione esistente;
- la denominazione ovvero il nominativo della Parte Correlata;
- l'indicazione dell'eventuale superamento delle soglie di rilevanza previste per le Operazioni di Maggiore Rilevanza ed indicazione dell'eventuale successiva pubblicazione del Documento Informativo (come *infra* definito);
- l'indicazione della procedura seguita per l'approvazione dell'Operazione con Parti Correlate e se la stessa rientri tra le operazioni escluse di cui all'0 che precede;
- l'eventuale approvazione dell'Operazione nonostante l'avviso contrario del Comitato Parti Correlate;

Articolo 10

Obblighi informativi periodici

1. L'Organo Delegato riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni tre mesi, sulle Operazioni con Parti Correlate effettuate nel trimestre di riferimento.

2. Il dettaglio delle singole operazioni deve riportare almeno le seguenti informazioni:

- la controparte con cui ciascuna operazione è stata posta in essere;
- una descrizione sintetica delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni di ciascuna operazione;
- le motivazioni di ciascuna operazione e gli interessi ad essa collegati nonché gli effetti di essa dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario.

3. Il Consiglio di Amministrazione della Società fornisce nella relazione intermedia sulla gestione semestrale e nella relazione sulla gestione annuale, informazioni su:

- le Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
- le altre eventuali Operazioni con Parti Correlate concluse nel periodo di riferimento che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società;
- qualsiasi modifica o sviluppo delle Operazioni con Parti Correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.

4. Tali informazioni possono essere incluse nella documentazione finanziaria periodica anche mediante riferimento ai Documenti Informativi (come *infra* definiti) pubblicati in occasione dell'approvazione di Operazioni di Maggiore Rilevanza, riportando eventuali aggiornamenti significativi.

5. Qualora per qualsiasi motivo non sia stato trasmesso apposito comunicato stampa al mercato in ragione di Operazioni con Parti Correlate eseguite e/o approvate in presenza di parere negativo del Comitato Parti Correlate, deve essere messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, entro 15 (quindici) giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto, del corrispettivo delle Operazioni approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo espresso dal Comitato nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento o sul sito internet della Società.

Articolo 11

Obblighi informativi relativi alle Operazioni di Maggiore Rilevanza

1. Qualora venga approvata un'Operazione di Maggiore Rilevanza, anche ove sia realizzata o da realizzarsi anche da parte di eventuali Società Controllate, il Consiglio di Amministrazione predispone un documento informativo – ai fini e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan – redatto in conformità all'Allegato 3 delle Disposizioni di volta in volta vigenti (il "**Documento Informativo**").

2. Il Documento Informativo deve essere predisposto anche qualora, nel corso del medesimo esercizio, la Società concluda con una medesima Parte Correlata o con soggetti correlati a quest'ultima o alla Società, Operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza superino, se cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza di cui all'Allegato 2 delle Disposizioni. Ai fini di tale previsione rilevano anche le Operazioni compiute eventuali da Società Controllate italiane o estere (ove esistenti) mentre non devono essere considerate le Operazioni escluse dall'articolo 3 che precede.

3. Il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, e con le eventuali ulteriori modalità applicabili ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, entro i 7 (sette) giorni successivi dall'approvazione dell'Operazione con Parti Correlate da parte dell'organo competente, ovvero qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile.

4. Nel rispetto del medesimo termine previsto per la pubblicazione del Documento Informativo, la Società mette a disposizione del pubblico, in allegato al Documento Informativo medesimo ovvero sul proprio sito internet, gli eventuali pareri di amministratori indipendenti e di esperti indipendenti e i pareri rilasciati da esperti qualificati come indipendenti di cui si sia eventualmente avvalso l'organo di amministrazione. Con riferimento ai predetti pareri di esperti indipendenti, le società possono pubblicare i soli elementi indicati nell'Allegato 2, motivando tale scelta.

5. Qualora l'approvazione dell'Operazione di Maggiore Rilevanza sia di competenza dell'assemblea dei Soci, il Documento Informativo è messo a disposizione entro i 7 (sette) giorni successivi dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea. Qualora vi siano aggiornamenti rilevanti da apportare al

Documento Informativo, la Società, mette a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate all'art 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan una nuova versione del Documento Informativo secondo tempistiche in ogni caso in grado di consentire ai soci una compiuta valutazione dell'Operazione di Maggiore Rilevanza e comunque entro il ventunesimo giorno prima dell'assemblea.

6. Qualora il superamento delle soglie di rilevanza sia determinato da un cumulo di Operazioni con Parti Correlate, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro i 15 (quindici) giorni successivi dall'approvazione dell'Operazione con Parti Correlate o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza. Tale Documento Informativo dovrà contenere informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le singole Operazioni considerate ai fini del cumulo. Qualora le Operazioni che determinano il superamento della soglia di rilevanza siano compiute da Società Controllate, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro i 15 (quindici) giorni successivi dal momento in cui la Società ha avuto notizia dell'approvazione dell'Operazione o della conclusione del contratto che determina il superamento della soglia.

IV. ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 12

Operazioni con Parti Correlate compiute per il tramite di Società Controllate

1. Le disposizioni di cui all'0 della presente Procedura trovano altresì applicazione rispetto alle Operazioni con Parti Correlate compiute per il tramite di eventuali Società Controllate.
2. Successivamente all'autorizzazione o esame dell'organo competente della Società, l'Organo Delegato provvede a informare tempestivamente l'organo delegato della Società Controllata.
3. Successivamente all'approvazione dell'operazione o al compimento della stessa da parte della Società Controllata, l'organo delegato della Società Controllata:
 - fornisce tempestivamente all'Organo Delegato della Società le informazioni necessarie affinché la Società possa adempiere agli obblighi informativi di cui alla Sezione II della presente Procedura;
 - predispone una specifica informativa per il primo Consiglio di Amministrazione utile della Società.
4. Ferma restando la disciplina delle Operazioni compiute per il tramite di Società Controllate di cui al presente articolo, le Società Controllate sono comunque tenute a fornire tempestivamente all'Organo Delegato della Società le informazioni sulle operazioni effettuate affinché la Società possa adempiere agli obblighi informativi prescritti dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

Articolo 13

Operazioni con Parti Correlate e comunicazioni al pubblico di informazioni privilegiate

Qualora un'Operazione con Parti Correlate, conclusa anche per il tramite di eventuali Società Controllate, sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 17 del Regolamento UE n. 596/2014 ("MAR"), la Società provvede senza indugio a comunicare le informazioni privilegiate (come definite dall'art. 7 del MAR) che riguardano la Società, le Società Controllate e/o il Gruppo, con modalità che consentano un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva delle informazioni da parte del pubblico, nel rispetto dei principi di correttezza, chiarezza e parità di accesso alle informazioni privilegiate. Per informazioni in merito ai suddetti obblighi di comunicazione si rinvia alla procedura adottata dalla Società in materia di gestione delle informazioni privilegiate.

Articolo 14

Vigilanza sulla Procedura

Il Collegio Sindacale vigila sulla conformità del Regolamento ai principi indicati dalle Disposizioni e dal Regolamento 17221/2010 nonché sulla sua osservanza e ne riferisce all'assemblea ai sensi dell'art. 2429, comma 2, del Codice Civile.

Articolo 15

Modifiche

La presente Procedura potrà essere modificata solo per iscritto e nel rispetto del procedimento indicato dall'art. 1, terzo comma delle Disposizioni di volta in volta vigenti.

Articolo 16

Entrata in vigore della Procedura

La presente Procedura entra in vigore a partire dalla data inizio negoziazioni delle Azioni emesse dalla Società alla negoziazione su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..